



REGOLAMENTO DIDATTICO

Scuola di Specializzazione	Chirurgia orale
Area	Servizi clinici
Classe	Odontoiatria
Struttura di riferimento	Scuola di Medicina e Chirurgia

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale, afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona e al relativo Dipartimento Universitario.

Art. 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE appartenente alla sede della stessa.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola e sovrintende a tutte le attività didattiche della stessa, convoca il Consiglio e lo presiede.

Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

La sede della Direzione della Scuola è presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – Policlinico "G. B. Rossi" – Unità Operativa di Odontoiatria e Chirurgia maxillo-facciale.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 3 specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 382/1980.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa



della Scuola, nominato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242.

Il corpo docente della Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Obiettivi Formativi

La Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale afferisce all'Area Servizi Clinici, Classe delle specializzazioni in odontoiatria, e si articola in tre anni di corso.

Gli obiettivi formativi della Scuola consistono nel fare maturare nello Specialista di Chirurgia Orale, nei tre anni di frequenza, le seguenti conoscenze teoriche, scientifiche e professionali:

- nel campo della fisiologia, istopatologia, clinica, semeiotica fisica e strumentale, terapia delle alterazioni odontostomatologiche a coinvolgimento sistemico e del cavo orale di interesse chirurgico;
- nel campo della fisiologia, istopatologia, metodologia clinica, semeiotica fisica e strumentale, delle alterazioni flogistiche, displastiche e neoplastiche dento-maxillo-facciali, e del loro trattamento medico-chirurgico;
- nel campo della fisiologia, istopatologia, clinica, semeiotica fisica e strumentale delle edentule parziali totali del cavo orale e del loro trattamento chirurgico-riabilitativo.

L'unità di misura del lavoro richiesto all'Odontoiatra Specializzando per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Ad ogni CFU corrispondono almeno 30 ore di impegno complessivo per studente. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

Per il conseguimento del titolo di specialista in Chirurgia Orale, l'Odontoiatra in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori Scientifico Disciplinari.

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- Attività caratterizzanti a cui sono assegnati 155 CFU;
- Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10 CFU;
- Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.



Il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali utili al conseguimento del titolo sono indicati nell'ordinamento didattico. L'ordinamento didattico e il relativo piano didattico con il quadro dettagliato delle attività formative, redatti ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 e successive integrazioni e modificazioni sono riportati in appositi allegati facenti parte integrante del presente regolamento (**Allegato 1 Ordinamento didattico e Allegato 2 Piano didattico**).

Art. 7 - Programmazione didattica

Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo specializzando deve frequentare le tipologie di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza dell'Odontoiatra all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dell'Odontoiatra stesso.

L'attività teorico-pratica finalizzata al conseguimento dei requisiti per il completamento del percorso formativo personalizzato deve considerarsi parte integrante dell'attività didattica tradizionale, cui è complementare e di cui costituisce un momento di verifica e approfondimento.

Gli obiettivi previsti dal percorso formativo annuale consistono nella:

- partecipazione in prima persona ai meeting di reparto / ambulatoriali; e a tutte le tipologie di attività formative connesse alla struttura clinica presso la quale svolgerà la frequenza,
- partecipazione alle lezioni ex-cattedra, agli studi guidati, ai seminari, alle conferenze, previsti nel piano didattico annuale.

Il completamento del suddetto percorso formativo deve considerarsi come elemento di giudizio nell'ambito dell'esame teorico-pratico annuale relativo alle singole discipline indicate nel piano didattico generale.

La programmazione e la realizzazione dell'attività formativa finalizzata al raggiungimento dei requisiti annuali si svolge sotto la guida di tutori. Il tutore, la cui assegnazione al singolo specializzando è effettuata dal Consiglio della scuola ad inizio del periodo formativo ed è soggetta a conferma o variazione di anno in anno, verificherà con scadenza annuale il grado di avanzamento dello specializzando nell'ambito del percorso formativo. Nei periodi di tirocinio presso strutture esterne convenzionate la funzione di tutore viene transitoriamente assunta dal relativo dirigente medico di secondo livello.

Le attività didattiche della Scuola si possono articolare principalmente nelle seguenti forme: lezioni ex-cathedra, meeting di reparto, studio guidato/individuale, seminari, conferenze.

Lezioni ex cathedra. Gli specializzandi sono tenuti a frequentare tutte le lezioni previste per il rispettivo anno di corso (vige l'obbligo della frequenza del 70% del monte ore per ciascun insegnamento). Tale obbligo riguarda anche coloro i quali frequentano temporaneamente le strutture



sia dentro che fuori rete formativa ed anche quelli che sono titolari di posti di ruolo in sedi convenzionate. Nell'eventualità cause di forza maggiore non rendano possibile espletare uno o più determinati corsi previsti dal piano didattico, essi saranno sostituibili con il medesimo numero di ore di "studio individuale" su argomenti inerenti il corso in oggetto, seguendo le indicazioni del docente titolato del corso o del direttore della scuola.

Meeting di reparto/ambulatoriali. Partecipazione attiva, con l'intera equipe, dei casi clinici presenti in reparto e/o presso le varie attività ambulatoriali. Gli specializzandi sono tenuti a partecipare e prendere parte attiva nella presentazione dei casi loro affidati, identificandone le problematiche, esponendo gli eventi osservati, riferendo sulle decisioni assunte, proponendo percorsi diagnostici ed approcci terapeutici, in funzione del grado di maturazione professionale e dell'anno di corso frequentato. Tale attività, si svolge quotidianamente durante tutto il periodo dell'anno, in occasione del "giro seduto" in reparto che precede il giro visita dei pazienti o nelle riunioni che precedono quotidianamente l'attività ambulatoriale.

Studio guidato. Lo studio guidato o tutoriale prevede letture guidate, ricerche bibliografiche ed approfondimenti culturali su specifici argomenti stabiliti di volta in volta dai singoli tutori, i quali verificheranno periodicamente che il lavoro assegnato al singolo specializzando sia stato realmente svolto. Nell'ambito dello studio guidato rientra anche la partecipazione a lavori di ricerca che i tutori riterranno utile ai fini della preparazione dello specializzando.

Seminari. I seminari consistono nella trattazione di argomenti monotematici di vasto interesse chirurgico orale cui tutti gli specializzandi sono tenuti a partecipare. Gli argomenti sono scelti dal Consiglio della Scuola su suggerimento del Direttore o del Corpo docente e vengono svolti dai docenti afferenti alla Scuola o da esperti esterni alla Scuola invitati in rapporto alla specifica competenza in materia.

Conferenze. La Scuola si riserva il diritto di invitare periodicamente esperti su particolari argomenti di interesse chirurgico orale a tenere delle conferenze cui tutti gli specializzandi sono tenuti a partecipare.

Art. 8 - Formazione nella rete formativa

Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il Consiglio della Scuola, al fine di strutturare una completa e armonica formazione professionale dello specializzando, stabilisce la frequenza nelle diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi funzionali agli obiettivi formativi.

La durata della permanenza presso le sedi della rete formativa è stabilita dal Consiglio della Scuola, ma per le Unità Operative Convenzionate non potrà comunque essere superiore alla metà della durata della scuola stessa, salvo prolungarsi per giustificati e comprovati motivi (ad es.: svolgimento di attività strettamente correlata al lavoro di tesi per il diploma di specializzazione, oggettive difficoltà al raggiungimento della struttura di sede per lo svolgimento dell'attività) previo nulla osta del Consiglio (**Allegato 3 Rete formativa**).



Art. 9 - Formazione fuori rete formativa

Sono possibili periodi di formazione/stage all'estero e/o presso una struttura fuori rete formativa della scuola, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo omnicomprensivo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

Art. 10 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

Nello svolgimento delle attività assistenziali allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

Progressione delle competenze e dei livelli di autonomia: la progressione programmata e monitorizzata rappresenta elemento essenziale nella formazione dello specialista in Chirurgia orale e si articola attraverso la valutazione in itinere da parte del Tutor e del Consiglio della Scuola dell'Odontoiatra specialista in formazione, con verifica delle competenze, del grado di autonomia, dei livelli di responsabilità e quindi della competenza complessiva raggiunta nell'ambito del sistema formativo articolato in 3 anni di corso e nelle varie tipologie di attività.

La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche cui lo specializzando partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie.

Sulla base di tali livelli, la tipologia di attività assistenziale dello specializzando sarà:

- Tutorata, con presenza del tutor medico specialista responsabile che esegue la prestazione e ne affida in parte o interamente l'esecuzione all'allievo;
- Tutelata, la prestazione, su indicazione del tutor medico specialista responsabile per dell'atto operatorio, è eseguibile dallo specializzando con presenza del medico-chirurgo stesso nella struttura, anche se non fisicamente presente accanto allo specializzando;
- Protetta, lo specializzando esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, e in caso di necessità deve chiamare prontamente il tutor medico specialista responsabile per quell'atto operatorio, in grado di fornire rapida consulenza e/o tempestivo intervento;

Tali livelli vanno riferiti alla specifica capacità dello specializzando, dedotta dalla valutazione del tutor, anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni del tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo specializzando (in caso di specializzandi frequentanti sedi diverse da quella di Sede, tale valutazione del Direttore della Scuola avverrà in collaborazione con i Direttori delle strutture ospitanti).

Pertanto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata solo ai passaggi di anno. Tale individualizzazione del percorso formativo è da applicarsi anche al raggiungimento degli obiettivi



formativi ministeriali in termini di: numero di interventi da eseguirsi nei singoli anni di specializzazione e numero complessivo di interventi da eseguirsi nell'arco dei 3 anni.

Per tutte le attività assistenziali all'Odontoiatra in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in oggetto della specializzazione presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie, e deve essere presente nel minor tempo possibile in caso di chiamate per problemi urgenti e comunque condivide sempre con l'odontoiatra in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.)

Nell'eventualità l'Odontoiatra in formazione si trovi presso una struttura convenzionata della rete formativa, o fuori da essa, tali linee guida subiranno le opportune modifiche a seconda delle competenze dell'odontoiatra in formazione e le esigenze assistenziali della struttura ospitante, previo nulla osta del Responsabile dell'Unità Operativa ospitante.

La realizzazione dell'attività formativa dell'Odontoiatra specialista può prevedere la sua partecipazione, a titolo non oneroso ma come attività riconducibile alla sua formazione professionale, alle attività di libera professione svolte dai medici specialisti all'interno delle strutture della rete formativa (struttura di sede e strutture fuori sede).

Art. 11 - Tutor e altre figure di riferimento

Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

I tutor, i supervisori ed i responsabili di sede possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola, ma non hanno diritto di voto.

Tutor. Il tutor è un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

In particolare i tutor della Scuola sono costituiti dal personale universitario e non universitario afferente all'unità operativa della Clinica di Chirurgia Orale e a quelle previste dal tronco comune. Le strutture della rete formativa devono comunque essere dotate di almeno un tutor e di un referente di sede (le due figure possono coincidere), di norma il Dirigente di 2° livello dell'Unità operativa stessa.

Il numero di odontoiatri in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre.

Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 368/99; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità.

Il ruolo di tutor viene affidato e/o revocato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.



I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con l'odontoiatra in formazione;
- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
- coordinare i supervisori, dove previsti.

I tutor svolgono essenzialmente l'attività formativa professionalizzante sul campo, ma partecipano anche alle attività didattiche seminariali, di discussione di casi clinici, meeting.

I tutor sono inoltre chiamati a fornire un dettagliato giudizio sulle attività professionalizzanti svolte dall'Odontoiatra in formazione, sulla base di standard e di criteri predefiniti, mediante l'utilizzo di specifici strumenti di valutazione, oggettivati anche alla determinazione della progressione della performance professionale e del grado di autonomia dell'Odontoiatra in formazione.

Annualmente il Consiglio della Scuola verifica le proposte di nomina e/o conferma in ruolo dei tutor secondo criteri di valutazione derivanti da una analisi delle competenze dimostrate nella guida dei percorsi formativi degli specializzandi utilizzando indicatori di profitto degli allievi, di tipologia e quantità di attività tutorate, di correttezza e completezza dei report, di coerenza delle attività tutorate con i percorsi formativi; verranno altresì prese in considerazione le valutazioni dei responsabili delle sedi di tirocinio e potranno essere considerate anche valutazioni degli allievi.

Supervisore. Il supervisore è di norma un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione afferente alla struttura di sede o della rete formativa o un medico specialista in discipline non oggetto della specializzazione facenti parte del tronco comune del piano didattico della Scuola, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, con il compito di supervisionare l'operato dell'Odontoiatra in formazione affidatogli per il tempo necessario all'esecuzione di una data attività professionalizzante (sia di tipo medico che chirurgico), di fornire quindi allo specializzando assistenza sia didattica sia professionalizzante ed, infine, di relazionare sull'operato dell'odontoiatra in formazione al tutor referente e/o al Direttore della Scuola e/o al Consiglio della Scuola.

Responsabile di Sede. Il responsabile di sede è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.

Art. 12 - Registrazione delle attività formative

Gli Odontoiatri in formazione sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui è stata svolta la formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.



Art. 13 – Frequenza e modalità di rilevazione delle presenze

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale previste dall'Organigramma della scuola.

Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui lo specializzando opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza dello specializzando da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

Art. 14 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, l'odontoiatra in formazione viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle conoscenze teoriche prevede il superamento dell'esame delle singole discipline indicate nel piano didattico generale mediante una valutazione orale dell'odontoiatra in formazione da parte della Commissione didattica.

La valutazione delle competenze pratiche e del conseguente livello di autonomia raggiunto, è responsabilità del tutor che nell'esprimere un giudizio deve tenere conto della valutazione espressa da tutti i docenti-tutori-supervisori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato e dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della Struttura ospitante l'odontoiatra in formazione se questa diversa da quella di sede.

Tutte le valutazioni relative al singolo specializzando sono discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica, qualora costituita ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, e dal Consiglio della Scuola che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione agli specializzandi dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà allo specializzando il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera, dell'Unità Operativa in cui gli odontoiatri in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

Attribuzione del voto di profitto. Il voto annuale di profitto rappresenta la risultante della valutazione (teorica 50%; pratica 50%) sull'Odontoiatra in formazione. Per il superamento della prova tutte le componenti devono avere raggiunto un punteggio di sufficienza. Il punteggio ottenibile varia da 0 a 50, la sufficienza viene raggiunta con 30 punti/50.



Non devono comunque sussistere assenze dal servizio in quantità incompatibile con quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 15 - Esame di diploma

Lo specializzando dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi: a) malattia; b) caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. Correlatore della tesi può risultare un docente od esperto della materia esterno alla Scuola. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese.

La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Direttore, ed è composta da non meno di cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Il voto dell'esame di diploma tiene conto della valutazione ottenuta nella presentazione e discussione della tesi di specializzazione e dei risultati delle valutazioni annuali. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

Art. 16 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo nonché il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica.



ALLEGATI

1 - Ordinamento Didattico

2 - Piano didattico

3 - Rete formativa